



CITTA' DI MARTINA FRANCA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 183 DEL 29 DICEMBRE 2003

Art.1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Martina Franca, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dalle leggi vigenti.

Art.2
Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:
 - **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, definitivamente approvato e giuridicamente efficace. Peraltro, per le aree poste al di fuori degli strumenti urbanistici particolareggiati, o all'interno di strumenti urbanistici particolareggiati non ancora adottati o attuati, la Giunta comunale può fissare il valore minimo delle stesse in comune commercio. Sono considerati, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo e all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a. la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsti dalle leggi vigenti, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b. il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari almeno al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
 - **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

2. Il Comune notificherà le informazioni urbanistiche ai possessori di aree, allorquando queste vengano inserite in zona a destinazione edificatoria. Tale notifica sarà effettuata dal Comune anche quando le informazioni dovessero riguardare l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio o alla nuova tipologia di destinazione urbanistica.

Art. 3

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e abbia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione la pertinenza stessa.
2. Ai fini del comma precedente, s'intende per pertinenza l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (cantina, garage, box o posto auto), che sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non ubicata nello stesso complesso immobiliare ove è sita l'abitazione principale, purché il proprietario dell'abitazione principale o il titolare di diritto reale sulla medesima sia anche proprietario o titolare di diritto reale dell'unità pertinenziale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel citato decreto legislativo.
Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto l'agevolazione, di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente Regolamento.

6. E' altresì considerata pertinenza l'area edificabile considerata tale dagli strumenti urbanistici vigenti a condizione che il terreno edificabile sia accatastato al catasto urbano come area di pertinenza asservita all'abitazione principale.

ART. 4

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Per ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee indicate dallo strumento urbanistico vigente, per località e per periodi, i valori venali minimi in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, suddivise in tre diverse tipologie:
 - a) Aree fabbricabili con concessione edilizia;
 - b) Aree fabbricabili prive di concessione ma comprese in un piano particolareggiato efficace;
 - c) Aree fabbricabili comprese soltanto nel Piano Regolatore Generale.
Allo scopo si costituisce un'apposita Commissione, composta dal Dirigente del Servizio Tributi, dal Dirigente del Settore Urbanistico e laddove è richiesto dalla Giunta da un rappresentante dell'Agenzia del Territorio che fornisce alla Giunta la proposta per la determinazione dei valori suddetti.
2. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico e per la demolizione dei fabbricati e per gli interventi di recupero di cui all'art. 5, sesto comma, del D. lgs. 504/92 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato anche se catastalmente è classificato in categoria catastale A/10 e C/1, oppure nel gruppo D, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è assimilato ad una abitazione.

Art.5

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.
3. A seguito dell'attribuzione di rendita catastale avvenuta entro il 31/12/1999, il Comune procederà a recuperare l'eventuale maggiore imposta dovuta senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.
4. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, se il contribuente continua a versare il tributo in maniera difforme dagli importi dovuti in base alla rendita definitiva, si procederà a calcolare su detto importo gli interessi, nonché ad irrogare la sanzione prevista all'art.13 del D.Lgs. n.471/97.
5. Nel caso in cui l'UTE a seguito di ricorso prodotto dal contribuente o a seguito di accoglimento in sede di autotutela, provveda a rettificare le rendite in diminuzione, il Comune procederà a far retroagire le nuove rendite, senza corresponsione di interessi.

Art.6

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla potenzialità edificatoria tenuto conto dell'attuazione degli strumenti urbanistici, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati dalle transazioni ed accertati e definiti ai fini dell'imposta di registro.

Art.7

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale, entro il 31 ottobre o comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per l'anno successivo.
2. Le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art.8

Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili di cui all'art.2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Art.9

Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto passivo d'imposta ed i suoi familiari risultano residenti. Sono equiparate alle abitazioni principali:
 - a) abitazione utilizzata come residenza dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - b) alloggi regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) abitazioni possedute titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - e) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano stabilito la residenza del proprio nucleo familiare composto da due o più persone:
2. Il comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari localizzati nel centro storico; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui ai punti a) b) e c) del 1° comma sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - a) aliquota ridotta, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 4 per mille;
 - b) detrazione d'imposta, per l'abitazione principale l'ammontare della detrazione è determinato con deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti stabiliti dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
 - c) Per le unità immobiliari di cui alla lettera e) del 1° comma si applica la sola aliquota ridotta e non anche la detrazione di imposta:

- 4 Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
5. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.

Art. 10 **Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Detti fabbricati devono presentare le seguenti caratteristiche di fatiscenza, superabili solo con interventi di manutenzione straordinaria:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.);
 - e) immobili comunque diroccati o pericolanti, abisognevoli di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia secondo la normativa vigente.
2. Se più sono le unità immobiliari di uno stesso corpo di fabbrica, la non utilizzazione causata dalle condizioni di cui al precedente comma va riguardata per ogni singola unità. La diversa destinazione d'uso di ciascuna di esse è irrilevante.
3. L'elenco delle condizioni di fatiscenza di cui al primo comma non è tassativo e l'inagibilità o inabitabilità può essere accertata anche mediante perizia tecnica da parte dei competenti uffici comunali, con spese a carico del contribuente oppure mediante dichiarazione sostitutiva di quest'ultimo.
4. Il Comune può stabilire aliquote agevolate, anche inferiore al 4 per mille e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per le unità immobiliari localizzate nel centro storico soggette ad interventi di recupero da parte dei proprietari. La stessa agevolazione per lo stesso

periodo di tempo può essere concessa per i fabbricati rurali “Tipici – Trulli” soggetti ad interventi di recupero da parte dei proprietari.

Art. 11 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni sottoindicate:
 - a) Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, diversi dal Comune di Martina Franca, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art.41 della Legge 833/78, dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazioni ad usi culturali di cui all'art.5 bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze, intendendosi per tali anche le case parrocchiali e gli oratori annessi;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente alle attività predette;
 - g) i fabbricati posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/86 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive e ricettive nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della Legge 20 maggio 1995 n.222;
 - h) gli immobili di proprietà posseduti e utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997;

- i) gli immobili di proprietà posseduti e/o utilizzati dai partiti politici.

Art. 12

Denunce e comunicazioni

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione.
2. il contribuente è obbligato a comunicare al comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della variazione. Resta ferma la facoltà di presentazione della dichiarazione ICI nei termini di legge;
3. La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata, di norma, sulla base di appositi modelli predisposti dal comune. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione pari all'uno per mille dell'imponibile per ciascuna unità immobiliare con un minimo di € 103,29 ed un massimo di € 516,46;.
4. Non saranno considerate valide le comunicazioni che non contengono l'identificativo catastale, il codice fiscale e l'indicazione della causa che ha determinato il mutamento della soggettività passiva.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia carente di uno degli elementi di cui al comma precedente, è consentita la regolarizzazione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di integrazione dei dati da parte dell'ufficio.

Art. 13

Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta per i casi di con titolarità all'interno del nucleo familiare, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
2. I versamenti d'imposta sono effettuati con modalità da stabilire con apposito atto dal concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa) e al sistema bancario.

Art 14
Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a. gravi calamità naturali;
 - b. particolari situazioni di disagio economico.

Art. 15
Accertamenti

1. Per le annualità d'imposta 2004 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione anche agli atti di accertamento non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. l'avviso di accertamento, di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere in maniera analitica l'indicazione degli elementi posti a base dell'accertamento. Se la motivazione fa riferimento ad un atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente questo deve essere, necessariamente, allegato all'atto che lo richiama. Diversamente l'accertamento deve ritenersi nullo.

Art. 16
Attività di controllo

1. Con deliberazione della Giunta comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione per le diverse tipologie di immobili, secondo la normativa vigente.
2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi

immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione dell'imposta ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 17 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sono esclusi da tale limite temporale i pronunciamenti giudiziari.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 18 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Il contribuente può richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione d'inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati dal Comune, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - a) per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, si riconosce lo stesso per l'intera imposta versata;
 - b) per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, si riconosce lo stesso per l'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree.

4. il rimborso compete dalla data di apposizione del vincolo d'inedificabilità assoluta e può essere richiesto entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di pagamento delle maggiori somme.
5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi non risultino essere stati iniziati ai sensi delle vigenti leggi e norme;
 - b) non vi siano in corso azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate.
6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato.

Art. 19 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.

Art. 20 Norma sanzionatoria

1. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative e gli istituti del "ravvedimento operoso" e dell'accertamento con adesione", si fa rinvio alle norme di legge vigenti e alle apposite disposizioni regolamentari.

Art. 21 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, nonché la legge 27/7/2000 n. 212 (statuto del contribuente)

Art. 22
Norma Transitoria

- 1 Sono fatte salve le domande di rimborso già presentate al comune alla data di adozione del presente regolamento; alle stesse si applica la disciplina dell'art. 17 del presente regolamento;

ART. 23
Norme finali

- 1 con separato atto del Consiglio Comunale si provvederà alla diversificazione fra le zone del territorio comunale e nello specifico delle aree con possibilità di edificazione;
- 2 il Consiglio Comunale con separato atto assumerà l'indirizzo politico su sanzioni ed interessi moratori e rateizzazioni relativamente agli avvisi di accertamento non definitivi, nonché sulle omissioni che non comportano ulteriore debito d'imposta.

Art. 24
Entrata in vigore

il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2004.